

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LIBER

Art. 1 — Denominazione e sede

L'associazione di promozione sociale "LIBER" è un ente collettivo senza scopo di lucro, disciplinato dal Libro I del Codice Civile, ed ispirato ai principi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e della Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 28.

L'Associazione ha sede in Alfianello, Provincia di Brescia.

Art. 2 — Scopi e attività

Attraverso attività aperte alla pubblica fruizione oltre che ai propri aderenti, l'Associazione persegue lo scopo di diffondere la cultura e il senso civico quali presupposti fondamentali per la crescita e lo svolgimento della personalità dell'uomo, nel rispetto dei valori fondamentali della persona ed in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 18 e 21 della Costituzione italiana.

L'Associazione si ripromette altresì di promuovere iniziative culturali che valorizzino la storia, i luoghi e le tradizioni della Provincia di Brescia, con particolare riferimento al paese di Alfianello e all'area della "Bassa Bresciana".

L'Associazione potrà attuare ogni iniziativa di volta in volta ritenuta funzionale allo scopo, anche attraverso: la gestione di una biblioteca e di un centro di documentazione storica; l'organizzazione di conferenze, spettacoli, mostre, sagre popolari ed eventi culturali nel senso più ampio del termine; l'erogazione di premi, borse di studio e sovvenzioni; l'effettuazione di viaggi e gite culturali; la gestione di servizi in forma convenzionata con gli enti pubblici, anche relativi alla valorizzazione di personaggi, eventi e luoghi storici o caratteristici ovvero di prodotti tipici locali.

Art. 3 — Associati

Possono aderire le persone fisiche e gli enti collettivi che intendano partecipare od offrire un sostegno all'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio è personale, a tempo indeterminato, non trasmissibile ed attribuisce a tutti eguali diritti, opportunità e doveri. L'Associato maggiorenne, che non sia sospeso per motivi disciplinari, esercita il diritto di voto in Assemblea ed è eleggibile alle cariche associative.

Le prestazioni fornite dagli Associati e dagli amministratori nel perseguimento delle finalità statutarie sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese.

Previo contraddittorio col medesimo, con delibera motivata il Consiglio Direttivo censura, sospende fino a dieci mesi ovvero esclude, a seconda della gravità della condotta, l'Associato che venga meno ai propri doveri, anche di lealtà e correttezza, verso l'Associazione e gli altri membri. L'escluso può impugnare la sanzione innanzi alla prima Assemblea utile, la quale delibera in via definitiva, previo contraddittorio.

Art. 4 — Fondo comune

Il fondo comune è alimentato dalle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo, dalle erogazioni, dai contributi pubblici, dalle eventuali sopravvenienze attive delle attività e manifestazioni rivolte agli Associati e ai terzi, dal ricavato delle iniziative secondarie di autofinanziamento.

Il fondo comune è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie: non può essere ripartito fra gli Associati in alcuna forma, né in alcun tempo, né essi possono pretendere la restituzione delle quote in caso di recesso.

I risultati della amministrazione, con la dettagliata indicazione delle entrate e delle uscite, sono annualmente rappresentati in un documento di bilancio approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla ratifica della prima Assemblea utile, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività associativa.

Art. 5 — Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Comitato

Esecutivo.

Gli organi collegiali sono convocati dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e ne disciplina i lavori. La convocazione può essere altresì promossa da un quarto dei componenti dell'organo con una mozione scritta e firmata che indichi l'argomento da trattare. Qualora il Presidente rifiuti di dar corso alla mozione, vi provvede l'Associato che per primo l'ha sottoscritta.

Sono valide le adunanze anche in tele o video-conferenza, purché i mezzi impiegati consentano al Presidente le verifiche a lui demandate ed assicurino a tutti gli intervenuti una effettiva partecipazione alla discussione.

Alle adunanze possono essere ammessi anche non-associati in grado di riferire sugli argomenti posti in discussione.

Delle riunioni degli organi collegiali si redige un sommario processo verbale nel quale sono riportati gli argomenti trattati, le deliberazioni e le posizioni dissenzienti di chi ne faccia richiesta.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante e, così come le annotazioni contabili ed i bilanci, possono essere consultati – purché senza aggravio o intralcio alla attività associativa – dagli Associati e dagli enti pubblici che affidino all'Associazione la gestione di servizi convenzionati.

Art. 6 — Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati maggiorenni non sospesi ed è convocata almeno una volta l'anno, con idonei avvisi recanti l'ordine del giorno, diffusi con almeno dieci giorni di anticipo.

L'Associato impossibilitato a presenziare di persona può intervenire delegando per iscritto un altro Associato che abbia diritto di voto. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

Quando nella prima convocazione manchino i quorum costitutivi o deliberativi, la seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno, con l'intervallo di almeno un'ora.

All'Assemblea ordinaria competono: l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, la ratifica dei bilanci consuntivi, la decisione finale sulle sanzioni disciplinari e sulle altre questioni ad essa rimesse dal Consiglio Direttivo.

Competono, invece, all'Assemblea straordinaria l'approvazione delle modifiche dello statuto e la deliberazione di scioglimento o di trasformazione dell'Associazione.

Art. 7 — Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; nondimeno, qualora essi siano inferiori alla metà degli aventi diritto, il Presidente o la maggioranza, in ragione dell'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, possono decidere di sciogliere la riunione e di indire una terza definitiva riconvocazione, entro il decimo giorno successivo.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti validi e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Lo scrutinio è palese, fatti salvi i casi di elezione.

Per altro, il bilancio, preventivamente comunicato agli Associati, si intende tacitamente ratificato se, dopo l'illustrazione in Assemblea, alcuno dei presenti non richieda una formale votazione. Se, invece, l'Assemblea bocchia il bilancio con apposita votazione, il Consiglio Direttivo resta in carica per i soli affari indifferibili ed entro due mesi si eleggono nuovi Consiglieri.

Art. 8 — Deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può modificare lo statuto, in prima convocazione, con l'intervento di almeno i tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, ovvero, in seconda convocazione, col voto della maggioranza assoluta degli intervenuti, qualunque ne sia il numero.

Può altresì approvare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Art. 9 — Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo d'indirizzo, di programmazione e di controllo dei risultati dell'attività associativa, ed esercita i seguenti poteri:

- a) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Comitato Esecutivo;
- b) risolve le questioni relative a votazioni, elezioni e decadenze;
- c) delibera i regolamenti dell'Associazione;
- d) stabilisce le linee d'indirizzo dell'attività associativa;
- e) approva annualmente i bilanci;
- f) autorizza gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) accetta le nuove adesioni;
- h) infligge i provvedimenti disciplinari, previo contraddittorio con l'incolpato;
- i) risolve gli eventuali conflitti all'interno del Comitato Esecutivo e le altre questioni da questo demandate e, in via di autotutela, può revocare le deliberazioni del Comitato stesso;
- j) può attribuire la carica di Presidente Onorario ad una persona particolarmente distintasi nei settori istituzionali, la quale, se non è già Consigliere, interviene alle riunioni con voto consultivo;
- k) decide le questioni non espressamente rimesse ad altro organo dal presente Statuto.

Art. 10 — Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di nove Consiglieri e massimo di sedici, stabilito dall'Assemblea.

I Consiglieri vengono eletti dalla Assemblea tra gli Associati maggiorenni, e ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi dei posti di Consigliere. A parità di preferenze, risulta eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio è validamente costituito con l'insediamento di almeno nove Consiglieri e resta in carica per tre anni, salvo eventuale proroga per gli affari indifferibili, fino alla nomina del Consiglio successivo.

I Consiglieri decadono anticipatamente per recesso dall'Associazione, per dimissioni, per revoca da parte dell'Assemblea, o per giusta causa, fra cui anche la reiterata assenza dalle adunanze del Consiglio.

In tal caso, il primo degli esclusi tra gli Associati votati dall'Assemblea subentra nel posto vacante, per il restante periodo del mandato; se la surroga non è possibile, il nuovo Consigliere è cooptato dal Consiglio, salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile. Per altro, se più di un terzo dei Consiglieri inizialmente eletti deve essere sostituita, anche non contestualmente, la prima Assemblea utile elegge un nuovo Consiglio.

Art. 11 — Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta ve ne sia necessità, per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Comitato Esecutivo o di un quarto dei Consiglieri; il relativo avviso e l'ordine del giorno delle sedute sono comunicate ai Consiglieri per iscritto, con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o posta elettronica, e con quattro giorni liberi di anticipo.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri.

Le votazioni sono palesi e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti espressi; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere che ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve darne notizia e partecipa alla discussione senza votare.

Alle adunanze possono essere ammessi, senza diritto di voto, anche i collaboratori esterni al Consiglio e le persone, anche non Associati, in grado di riferire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12 — Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione e ne firma gli atti;
- b) presiede gli organi collegiali disciplinandone i lavori;
- c) assicura la puntuale attuazione delle deliberazioni ed il buon andamento dell'amministrazione;
- d) nei casi urgenti, possibilmente sentiti gli altri Consiglieri, compie gli atti necessari alla salvaguardia degli interessi dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica collegiale.

Art. 13 — Nomina del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, fra i propri membri. Se nessuno ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella seconda votazione risulta eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei votanti; qualora sia necessario un ulteriore scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati.

Qualora il Presidente si dimetta dalla carica, o decada dal Consiglio, ovvero la maggioranza assoluta dei Consiglieri approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti, il Consiglio elegge un nuovo Presidente per il periodo residuo del mandato triennale.

A maggioranza semplice di voti, il Consiglio elegge un Vicepresidente fra i propri membri, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Diversamente, le funzioni vicarie sono svolte da un altro Consigliere designato dal Consiglio, anche di volta in volta e senza formalità.

Art. 14 — Funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo preposto all'amministrazione e:

- a) propone al Consiglio Direttivo il programma delle attività ed i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) attua le iniziative associative;
- c) delibera gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione;
- d) designa fra i propri membri un Segretario che rediga i verbali e attenda agli affari di segreteria, ed un Tesoriere che attenda agli affari di tesoreria;
- e) può ulteriormente delegare a ciascun Consigliere singoli affari o determinate attività indicando i poteri e i doveri connessi.

Art. 15 — Composizione e deliberazioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri, non superiore a tre, nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno, anche senza formale votazione se v'è accordo manifesto. Qualora i suoi membri si dimettano dalla carica, o decadano dal Consiglio, ovvero la maggioranza assoluta dei Consiglieri approvi una mozione di sfiducia nei loro confronti, il Consiglio nomina i sostituti per il periodo residuo del mandato.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza di voti ed opera con le modalità da esso stabilite, ispirate a criteri di efficacia e speditezza, anche attraverso consultazioni e votazioni non collegiali.

Art. 16 — Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà cinque liquidatori scelti anche al di fuori degli Associati. Il più votato assumerà la presidenza dell'Associazione e convocherà tempestivamente e senza formalità gli altri liquidatori per provvedere alla regolazione di tutti i rapporti pendenti.

Il saldo attivo di liquidazione verrà devoluto dall'Assemblea ad altro ente che persegua analoghe finalità di promozione sociale, sentite, ove prescritto, le Autorità di controllo.